



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot. n.13657/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VI, Commissione Speciale  
Politiche Giovanili e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili"**  
**Reg.Gen.n.42 ( ex Reg.Gen.n.457 / VIII Leg.ra )**

Ad iniziativa della Commissione Consiliare Speciale Politiche Giovanili – Presidente G.Baldi -  
Depositata l'8 luglio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare e Commissione Consiliare Speciale Politiche Giovanili per  
l'esame congiunto;**

**II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 19 LUG. 2010

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Segreteria Generale del Consiglio*  
*Servizio Assemblea*

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Promozione e coordinamento delle politiche giovanili”*

*Ad iniziativa della Commissione Consiliare Speciale “Politiche Giovanili,  
disagio sociale e occupazionale  
Presidente G. Baldi*

*(Registro Generale numero 42)*



Consiglio Regionale della Campania

Prot. O9/CG

Al Presidente del Consiglio regionale  
Al Segretario Generale del C.R.  
S E D E

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2010.0013657/A**

Del: 08/07/2010 11:58:06

Da: CR A. SERASS

**OGGETTO: D.d.l. n. 457 “ Promozione e coordinamento delle politiche giovanili”.**  
VIII Legs.- Art. 60 Regolamento Interno.

Si comunica che la Commissione speciale in tema di “politiche giovanili, disagio sociale e occupazionale”, nella sua prima riunione tenutasi giovedì 1 luglio, ha deciso, all’unanimità, di far proprio il testo legislativo della passata legislatura, frutto di un lavoro congiunto della Commissione consiliare presieduta dal Consigliere Ermanno Russo, e dalla struttura dell’Assessorato regionale.

La Commissione si augura che il testo venga posto all’ordine del giorno del Consiglio regionale al più presto possibile onde dotare la Regione Campania di una legge quadro sulle problematiche giovanili.

Li, 2.7.2010

IL PRESIDENTE  
Dott. Giovanni Baldi

ATTIVITA' LEG. VA  
REC. GEN. N. 42

Serv. Assenti  
07/07/10

VIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI”

REG. GEN. N. 457/I

APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE E DALLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE DI  
CONTROLLO IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI, DISAGIO SOCIALE E  
OCCUPAZIONE NELLA SEDUTA CONGIUNTA DEL 21 MAGGIO 2009

ATTIVITA' LEGGE  
REG. GEN. N. 42

*Art. 1*  
*Principi generali*

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la Costituzione, tenuto conto delle raccomandazioni europee in materia e, in particolare, di quanto espresso dal Libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" (COM 2001/681), della Commissione europea, del 21 novembre 2001, e dalla Risoluzione (2003/C 295/04) del Consiglio europeo, del 25 novembre 2003, in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani:
  - a. riconosce i giovani come una risorsa positiva delle comunità;
  - b. riconosce l'assunzione di responsabilità, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani, la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità campana;
  - c. garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in giovane età, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

Art. 2  
*Compiti della Regione*

1

1. La Regione Campania persegue i seguenti obiettivi: promuove e coordina le politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzando le relative forme associative; promuove ed incentiva, altresì, l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni democratiche;

2. Tali politiche sono orientate a garantire ai giovani adeguate opportunità di:

- a. sviluppo ed espressione dell'autonomia sul piano economico, sociale, culturale;
- b. sviluppo e diffusione fra i giovani della cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente, della non violenza;
- c. sviluppo di confronto positivo fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione di tutte le diversità ed il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
- d. sviluppo delle transizioni sociali quali, tra le altre, quelle della formazione al lavoro, dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare, dal gruppo amicale all'impegno civile nelle varie formazioni sociali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione favorisce, prioritariamente, mediante supporto tecnico o con appositi contributi i seguenti ambiti di intervento:

- a) attività socio-culturali organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale;
- b) mobilità dei giovani lavoratori, studenti o volontari mediante politiche di scambi, privilegiando i Paesi della Comunità europea e l'area del Mediterraneo;
- c) realizzazione di progetti fatti da giovani e associazioni ed organizzazioni giovanili, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
- d) sviluppo delle strutture e delle pratiche che consentano la partecipazione anche istituzionale dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano all'interno delle strutture rappresentative e permanenti che trattano le questioni che interessano i giovani;
- e) valorizzazione delle pari opportunità in un'ottica di pieno equilibrio delle aspettative, sostenendone le responsabilità associative, politiche ed amministrative;
- f) potenziamento dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della documentazione sulla condizione giovanile, nonché della partecipazione diretta dei giovani ad attività e progetti nel settore dell'informazione nei suoi molteplici linguaggi, con l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento alla vita sociale e politica;
- g) promozione di processi di autoformazione e formazione degli operatori territoriali e dei responsabili di strutture e servizi, pubblici e privati, diretti a giovani in particolare agli operatori giovanili;
- h) integrazione delle risorse, finalizzate alla istituzione e sviluppo della rete di

- i) interventi, servizi e strutture sul territorio regionale, a favore di giovani;
- j) promozione degli scambi interregionali, nazionali e transnazionali di giovani, operatori e responsabili di strutture della gioventù;
- k) costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani, volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili attraverso strumenti di incentivazione che favoriscano, con priorità per le giovani donne, l'avvio di nuove attività imprenditoriali, artigianali o artistiche, ovvero il rilancio e il consolidamento di attività già esistenti;
- l) adozione della carta di servizio per i giovani per l'accesso agevolato ad iniziative, attività e servizi; favorisce, altresì, l'integrazione della carta per i giovani con altre carte di servizio esistenti sul territorio regionale.

Art. 3

*Compiti delle Province e dei Comuni*

1. Le Province e i Comuni concorrono all'attuazione della presente legge, in particolare, partecipano alla istituzione della rete dei servizi denominati "Informagiovani" e alla realizzazione degli interventi e delle azioni, secondo le previsioni del programma triennale regionale previsto dall'articolo 5.

Art. 4

*Destinatari degli interventi*

- 1) Le iniziative promosse ai sensi della presente legge sono rivolte ai giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trentuno anni. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed enti privati senza fine di lucro che, previa iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 15, hanno la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

Art. 5

*Programmazione triennale regionale*

1. La Regione persegue l'obiettivo del miglioramento della condizione giovanile mediante la programmazione, il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e il Consiglio delle autonomie locali elabora il programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili.
3. Il programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente. Esso mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.
4. Nel programma triennale sono definiti, tra l'altro:
  - a) i programmi sperimentali promossi direttamente dalla Regione e i progetti gestiti in via autonoma dai giovani;
  - b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
  - c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
  - d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
  - e) le modalità per il monitoraggio degli interventi;
  - f) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
  - g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali
  - h) gli standard di qualità dei servizi e dei progetti.
5. Per la più efficace integrazione delle politiche regionali per i giovani il Settore politiche giovanili e del Forum regionale della gioventù è incardinato nell'Area generale di coordinamento n.18 "Assistenza sociale, attività sociale, sport, tempo libero, spettacolo".
6. Fino alla costituzione del consiglio delle autonomie, sul programma triennale di cui al comma 2 si esprime la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

Art. 6

*Linee operative annuali degli interventi a favore dei giovani*

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee operative annuali degli interventi da finanziare, conformemente agli indirizzi strategici previsti nel programma triennale degli interventi a favore dei giovani di cui all'articolo 5.

**Art. 7**

*Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili*

1. La Regione istituisce il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Comitato regionale, con funzioni di coordinamento e raccordo tra i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche giovanili.
2. Il Comitato regionale svolge altresì i seguenti compiti:
  - a) formula proposte di programmi e progetti relativi alla condizione dei giovani;
  - b) esprime parere sul programma triennale regionale di cui all' articolo 5.
3. Il Comitato regionale ha sede presso l'assessorato competente in materia di politiche giovanili. Esso è composto da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili con funzioni di presidente;
  - b) gli assessori provinciali competenti in materia di politiche giovanili;
  - c) un rappresentante regionale dell'ANCI
  - d) il presidente del Forum regionale dei giovani
  - e) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale
4. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato tutti i soggetti ritenuti utili, disponendo a tal fine le consultazioni necessarie.
5. Il Comitato può, altresì, essere integrato, a seconda delle esigenze, con gli assessori comunali competenti nelle politiche giovanili
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato regionale è a titolo gratuito.
7. Il Comitato regionale si avvale dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.

## Art. 8

### *Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili*

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la commissione per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche giovanili con il compito di provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali in merito alle politiche per i giovani, in coerenza con il piano sociale e sanitario e con gli altri ambiti di intervento che coinvolgono la condizione giovanile.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, la composizione della commissione, che assicura la presenza delle strutture regionali che si occupano di interventi sociali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile, pari opportunità.
3. La commissione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale. In tale ambito può proporre indagini e iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche. La commissione collabora altresì con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Campania

## Art. 9

### *Sistema informativo regionale giovanile*

1. La Regione Campania al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica della comunità regionale istituisce il sistema informativo regionale giovanile, di seguito denominato SIRG. Il SIRG si articola attraverso le seguenti strutture:
  - a) il Settore politiche giovanili;
  - b) le strutture del Servizio "Informagiovani" istituite a livello provinciale e comunale;
  - c) gli sportelli "Informagiovani".
2. Il Settore politiche giovanili è la struttura regionale preposta al coordinamento in ambito regionale dei servizi "Informagiovani". A tal fine esso svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
  - a) impulso e proposta per la definizione del programma triennale e delle linee operative annuali degli interventi per le politiche giovanili;
  - b) verifica sull'andamento dei servizi "Informagiovani";
  - c) elaborazione e proposta di standard omogenei di qualità dei servizi ai fini della partecipazione al SIRG e all'accesso ai contributi regionali;
  - d) interventi finalizzati a consolidare la rete del SIRG, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, della tecnologia, delle problematiche connesse al "digital divide" e della comunicazione istituzionale.
3. Presso ciascuna Provincia è istituito l'Ufficio Provinciale dei servizi "Informagiovani". Esso opera in stretto raccordo con il Settore politiche giovanili fornendo i dati e le informazioni necessarie in un sistema integrato di rete. In particolare, l'Ufficio provinciale svolge i seguenti compiti:
  - a) servizi e assistenza tecnica alle strutture "Informagiovani" del territorio provinciale;
  - b) attività di raccolta dati e monitoraggio delle strutture del SIRG operanti sul territorio provinciale;
  - c) supporto e collaborazione con il Forum provinciale dei giovani di cui all'articolo 12.
4. Presso ciascun Comune, sede del distretto scolastico, è istituito il Centro "Informagiovani". Il Centro svolge attività di coordinamento e di servizio ai giovani del relativo territorio distrettuale. Il programma triennale di cui all'articolo 5 può prevedere l'istituzione di ulteriori Centri "Informagiovani" nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
5. La città di Napoli istituisce e gestisce la rete cittadina dei servizi "Informagiovani" per il territorio di propria competenza con un Centro capofila; definisce il numero e la dislocazione territoriale dei Punti "Informagiovani" anche mediante accorpamento di due o più aree distrettuali, in relazione ai bisogni informativi della popolazione giovanile.
6. Ciascun Comune che non abbia i requisiti di cui ai commi 4 e 5 istituisce il Punto "Informagiovani". Il Comune definisce il numero e la dislocazione dei Punti "Informagiovani", anche a livello di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile. Più comuni possono accordarsi per l'istituzione di un unico Punto "Informagiovani".
7. La Regione può altresì, favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani presso gli istituti scolastici, i centri polifunzionali, le biblioteche ed altre strutture pubbliche.. A

tal fine, la programmazione triennale incentiva l' attivazione degli sportelli "Informagiovani" e ne definisce gli standard di qualità.

8. I provvedimenti che istituiscono le strutture previste dal presente articolo individuano le caratteristiche strutturali, infrastrutturali e di altra natura sulla base degli standard previsti dalla programmazione regionale.
9. Gli enti locali assicurano l'autoformazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle strutture "Informagiovani" tramite autorizzazione a partecipare a stage, seminari, moduli di formazione organizzati in proprio o da terzi.
10. La Regione promuove e realizza corsi per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione degli operatori dei servizi "Informagiovani".

Art. 10

*Osservatorio permanente sulla condizione giovanile*

1. E' istituito, presso il Settore politiche giovanili, l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
  - a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi sulla condizione giovanile provenienti dai soggetti aderenti alla rete del SIRG
  - b) realizzazione di mappe aggiornate sulla rete dei SIRG
  - c) analisi e ricerche su ambiti specifici che riguardano la condizione giovanile, anche mediante la stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con Università o organismi specializzati pubblici e privati;
  - d) predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma triennale regionale .
  - e) azioni di comunicazione e divulgazione, in collaborazione con la commissione per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 8 e con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Campania.

Art. 11  
*Forum regionale dei giovani*

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum regionale, quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. Il Forum:
  - a) esprime pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della giunta e del Consiglio regionale;
  - b) elabora proposte sulla condizione giovanile al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;
  - c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
3. Il Forum regionale svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Presidenza del Consiglio regionale e del Settore politiche giovanili.
4. Il Forum regionale è composto da giovani di età compresa tra i 15 e i 31 anni appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) quattro rappresentanti per ciascun Forum provinciale o, in caso di mancata attivazione di questi, dei Forum comunali delle relative Province;
  - b) un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro regionale ;
  - c) un rappresentante per ogni organizzazione giovanile di ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale;
5. Il presidente e i componenti dei Forum durano in carica tre anni e non sono rinnovabili: Il Settore politiche giovanili provvede alla nomina formale dei componenti del Forum e alla relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono individuati dal regolamento interno, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il funzionamento del Forum regionale è garantito con fondi definiti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12  
*Forum giovanili*

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema dei Forum giovanili delle province e dei comuni quali organi consultivi degli enti locali in materia di politiche giovanili operanti in collegamento con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 11.
2. I comuni e le province istituiscono il Forum dei giovani e ne regolamentano, con rispettivi atti, la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili, secondo le indicazioni della carta europea di cui all'articolo 1. La quota di rappresentanza elettiva deve essere di almeno il 50 per cento dei componenti.
3. I Forum comunali dei giovani eleggono i propri delegati al Forum provinciale di cui al comma 4, secondo le modalità definite dalla Regione, assicurando l'affermazione del principio delle pari opportunità.
4. Le province, in collaborazione con i comuni, promuovono e coordinano gli adempimenti necessari per la istituzione del Forum provinciale, costituito esclusivamente dai delegati dei Forum comunali dei giovani e ne disciplinano gli ambiti di iniziativa e di consultazione. A tal fine convocano, ogni tre anni, apposita seduta del Forum provinciale, per l'elezione dei delegati al Forum regionale dei giovani.
5. I comuni e le province assicurano ai Forum idonee strutture per lo svolgimento delle loro attività. Gli enti locali che istituiscono e riconoscono il ruolo sociale dei Forum giovanili si impegnano a ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.
6. I Forum istituiti ed attivati che rispondano agli standard di costituzione e funzionamento possono accedere ai contributi regionali per progetti coerenti con la programmazione triennale di cui all'articolo 5 in attuazione delle politiche definite nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003. Gli eletti nel Forum si impegnano a rappresentare tutti i giovani del territorio, dialogando con essi attraverso tutte le forme utili. L'adesione al Forum è personale e volontaria.

Art. 13  
*Scuola di cittadinanza attiva*

1. La Regione istituisce la scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di:

- a) promuovere una più incisiva partecipazione dei giovani ai molteplici aspetti della vita sociale e istituzionale delle comunità.
- b) favorire l'approfondimento dei diversi aspetti legati ai processi d'integrazione e di coesione delle moderne collettività affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative nella formazione di una generazione di cittadini consapevoli e maturi.
- c) attivare e sostenere percorsi formativi rivolti ai giovani che operano nelle comunità locali, nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionale, nelle realtà associative e nei forum giovanili affinché essi agiscano come diffusori di pratiche partecipative a livello territoriale.

2. La scuola ha sede organizzativa presso il Settore politiche giovanili.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione logistica e didattica della scuola.

Art. 14

*Centri polifunzionali*

1. La Regione, con particolare riguardo agli squilibri socioculturali presenti sul territorio campano, promuove e sostiene la realizzazione di centri polifunzionali per l'espletamento integrato di attività artistiche, scientifiche, culturali, sociali, sportive, produttive e di servizi aperti alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazione culturale, di cui i giovani siano fruitori e gestori.
2. I centri polifunzionali sono realizzati dagli enti locali, preferibilmente associati, ovvero da soggetti pubblici o privati che operano in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli enti locali medesimi, che garantiscono in ogni caso la partecipazione dei giovani alla realizzazione e gestione del progetto.
3. I centri polifunzionali sono realizzati prioritariamente mediante l'uso di beni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 23, come strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in un ambito territoriale definito e devono integrarsi con i servizi "Informagiovani", i centri sportivi e con tutte le altre strutture funzionanti in ambito locale nonché con il sistema delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale.
4. La Regione può concedere ai centri polifunzionali sovvenzioni per spese di gestione e per spese di investimento. I centri, nel rispetto degli standard regionali, garantiscono un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.
5. La Regione adotta tutte le misure per rendere possibile il coordinamento e la piena integrazione tra il SIRG, i Centri servizi territoriali, i Centri di accesso pubblico ai servizi digitali (CAPSDA) e le piattaforme informative e di servizi del territorio rivolte ai giovani. A tal fine i Centri polifunzionali possono anche identificarsi nelle dette strutture associative.
6. I centri polifunzionali garantiscono al loro interno la presenza di strutture di informazione, formazione e partecipazione giovanile, favorendo in particolare la cittadinanza attiva dei diversamente abili nonché l'attivazione di incubatori di giovani talenti che svolgano il ruolo di diffusione delle opportunità.

Art. 15

*Registro regionale delle associazioni giovanili*

1. La Regione promuove e sostiene le azioni di politiche giovanili svolte dalle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.
2. A tal fine è istituito presso l'Assessorato competente in materia di politiche giovanili il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro:
3. Possono chiedere l'iscrizione al registro le rappresentanze regionali delle associazioni nazionali, nonché le associazioni che per statuto abbiano carattere regionale.
4. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) statuto dal quale risulti che l'associazione persegue esclusivamente finalità rivolte ai giovani e che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
  - b) consistenza associativa costituita almeno per il 50 per cento di giovani;
  - c) costituite da almeno due anni e con documentata attività di cui alla lettera a);
  - d) presenza territoriale con sedi in almeno due province, per le associazioni a carattere regionale.
5. Le procedure per l'iscrizione al registro regionale o la cancellazione per mancanza di requisiti, di cui al comma 4, sono disposte con provvedimento del Settore politiche giovanili.
6. Il Settore politiche giovanili provvede con periodicità biennale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 4.
7. Le modalità per la tenuta del registro, la sua revisione biennale, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità di cancellazione sono deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 16  
*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione fornisce elementi sui seguenti aspetti:
  - a) modalità e strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali a favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
  - b) funzionamento della rete dei servizi "Informagiovani", con particolare riferimento alle difficoltà emerse nel corso della loro attuazione e misura della partecipazione dei giovani;
  - c) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, e gli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione.
  
2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti sono presi a riferimento per l'aggiornamento del programma triennale per le politiche giovanili.

**Art. 17**  
*Disposizioni finanziarie*

1. La Regione promuove la realizzazione delle politiche giovanili con:
  - a) risorse provenienti dallo Stato;
  - b) risorse stanziare dalla Regione;
  - c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea
  
2. Dalla presente legge non sorgono diritti soggettivi per i destinatari degli interventi essendo le risorse di cui al comma 1 vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione eratic delle linee opve per i Giovani. La Regione determina, all'interno delle linee operative, le modalità e i criteri di erogazione degli stanziamenti. }
  
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2008 in € 8.197.500, si fa fronte, con le risorse di cui all'UPB 3.12.113 pari ad € 124.500 e all'UPB 3.13.36 pari ad € 8.073.000, di cui € 7.073.000 per le spese di natura corrente e € 1.000.000 per spese di investimento.
  
4. Agli oneri finanziari occorrenti per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio secondo gli importi stanziati sulle UPB di cui al comma 3. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 del gli stanziamenti previsti.

**Art. 18**  
*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- a) la legge regionale 25 agosto 1989 n. 14 “Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù”;
  - b) la legge regionale 14 aprile 2000 n. 14 “Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture”;
  - c) l’articolo 25 e l’articolo 26, comma 1 lettere a), f), g), h), i) della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007”.

**Art. 19**  
*Norma transitoria*

*1. L'attuale forum regionale della gioventù rimane in carica per un periodo non superiore ai dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge.*

Art. 20  
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.